

*Il dl Rilancio conferma che se si possono offrire i servizi da remoto non serve la presenza fisica*

# P.a., rientro limitato in ufficio

*Lo smart working resta la forma ordinaria di lavoro*

DI LUIGI OLIVERI

**N**ella pubblica amministrazione possibile un rientro parziale e limitato negli uffici. L'articolo 263 del dl 34/2020 non deve essere frainteso come disposizione che obblighi le amministrazioni pubbliche, o consigli loro, di abbandonare totalmente il lavoro agile e stabilire il diffuso rientro di tutti i dipendenti nelle sedi.

Esattamente all'opposto, la previsione in primo luogo conferma che il lavoro agile resta la forma ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa. Infatti, l'articolo 87 del dl 18/2020, convertito in legge 27/2020, non è stato abolito, ma anzi viene implicitamente confermato.

In secondo luogo, l'articolo 263 evidenzia che le previsioni del citato articolo 87 resteranno in vigore fino al 31/12/2020, ma con la possibilità che le pubbliche amministrazioni nel corso dei mesi adeguino le misure

emergenziali alle esigenze di progressiva riapertura di tutti gli uffici.

La norma prende atto che lo smart working è stato attivato a marzo 2020 in modo improvviso per far fronte con urgenza alla necessità di garantire il forte distanziamento sociale imposto dalle misure di contenimento dell'epidemia, ma che adesso le condizioni sono in parte cambiate.

Non essendo più in stato di lockdown, non c'è più la necessità di limitare le presenze in servizio ai soli casi di esigenze indifferibili connesse allo stato d'emergenza: i datori pubblici, quindi, possono anche progressivamente far uscire dal lavoro agile parte dei propri dipendenti.

Lo scopo enunciato dall'articolo 263 è chiaro: «assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, dando corso alle istanze e alle segnalazioni dei privati».

Il lavoro agile emergenza-

le ha in parte pregiudicato la piena efficienza. Proprio perché le p.a. si sono trovate obbligate di botto ad attivare il lavoro agile, erano in gran parte prive di reti sicure ed efficienti per il lavoro da remoto, né avevano dotato i propri dipendenti di dotazioni hardware e di reti, tanto che i medesimi dipendenti hanno dovuto utilizzare strumenti di loro proprietà. Spesso, con connessioni lente e senza poter accedere pienamente agli applicativi. Inoltre, moltissimi enti si sono trovati spiazzati a causa dell'incapacità di stabilire chiari obiettivi quotidiani o periodici, da rendicontare, elemento cardine per un lavoro agile vero ed efficiente.

La norma contenuta nel dl 34/2020, allora, invita le amministrazioni ad un rientro parziale dal lavoro agile in particolare per quei servizi che, a causa di inefficienze organizzative, sono rimasti indietro, nonostante la sospensione dei termini procedurali.

Ma, poiché il lavoro agile resta la forma ordinaria di lavoro, non è affatto disposto che esso cessi, per tornare alla modalità classica di lavoro dentro gli uffici. Le esigenze di garanzia e distanziamento restano, come del resto indicato nei protocolli di sicurezza e dallo stesso dl 34/2020, che configura il lavoro agile come un vero e proprio diritto soggettivo nel lavoro privato.

Dunque, le p.a. sono chiamate ad una semplice rimodulazione del lavoro agile, fermo restando che laddove è possibile offrire i servizi con efficienza e senza ritardi col lavoro da remoto, non v'è nessuna necessità, né opportunità della presenza in servizi. Per altro verso, se l'erogazione dei servizi richiede comunque un certo grado di presenza in servizio, occorre comunque avvalersi della flessibilità dell'orario di lavoro, in modo da evitare il più possibile assembramenti e presenze in ambienti condivisi, anche rivedendo

l'articolazione giornaliera e settimanale (per esempio, introducendo rotazioni mattutine e pomeridiane). In particolare, la norma invita ad introdurre «modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza»: in sostanza, occorre che gli accessi del pubblico avvengano su prenotazione di appuntamento, per evitare sovraffollamenti in attesa e agli sportelli e, comunque, si segnala l'opportunità di erogare i servizi in modo «digitale», con video chiamate e scambio informatico di documenti.

Dunque, nessuna rinuncia al lavoro agile, ma solo adattamenti graduali alle esigenze di efficienza, in attesa dei necessari investimenti per acquisire hardware e software necessari per utilizzare il lavoro agile a regime come leva per la semplificazione e la capacità di programmare obiettivi e risultati, per poi valutarli.